

COMUNE DI
POZZOLENGO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE
PUBBLICHE PER BILIARDI E/O PER ALTRI GIOCHI
LECITI**

(Art. 86 del TULPS 773/31)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 12/01/2011.

ART. 1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

Il presente regolamento fissa dei limiti all'esercizio della suddetta attività e, pertanto, non è applicabile, quale titolo autorizzatorio, l'istituto della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui all'art. 19 L. 241/90 così come modificata dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010.

L'istituto della SCIA rimane applicabile per l'installazione dei giochi oggetto del presente regolamento negli esercizi commerciali o pubblici, nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ex art. 86 TULPS RD 18/6/1931 n. 773, fatto salvo il rapporto superficie locali/numero apparecchi per quanto riguarda il comma 6 art. 110 del predetto TULPS RD 18/6/1931 n. 773 (apparecchi/congegni elettronici e/o automatici con vincite in denaro).

La licenza è rilasciata dal Responsabile del Servizio sulla base del presente Regolamento, ai sensi dell'art.19, 1° comma , n.8) del D.P.R. 24.07.77, n.616;

ART. 2 LOCALI

Le sale gioco, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile minima non inferiore a mq. 35 ed una superficie massima non superiore a mq. 100 (cento).

Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi (compresi i bagni), i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico .

La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie utile.

I locali destinati all'attività dovranno possedere idonea destinazione d'uso (compreso il permesso di agibilità rilasciato dal Tecnico Comunale) ed idonea dotazione di parcheggi privati non monetizzabili: tale dotazione si determina nel 200% della superficie utile dei locali adibiti a tale attività.

Al fine di tutelare l'interesse generale alla quiete pubblica nonché le fasce di età giovanile, si stabilisce che le distanze minime tra le sale da giochi e le scuole, le chiese o altri luoghi destinati al culto, le caserme, le case di riposo e/o di aggregazione di anziani, luoghi storici e/o monumentali, le zone sportive, il cimitero, o altri luoghi assimilabili sono fissate in ml. 300.

Le distanze sono misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi principali.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

La domanda, in bollo, tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi è indirizzata al Comune e deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità), ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- tipo di attività che intende svolgere;
- ubicazione e insegna dell'esercizio;
- composizione della sala (numero dei locali o se si tratta di un solo locale);
- indicazione della superficie utile;
- tipo e numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco (consentiti) da installare nella sala;

- dichiarazione che sono rispettate le norme in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza;
- dichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/1931;
- dichiarazione di essere a conoscenza che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata la prescritta dichiarazione alla SIAE;
- firma del richiedente o del legale rappresentante in caso di società.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-descrittiva della sala giochi redatta da un tecnico abilitato con pianta planimetrica in scala non < a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei vani utilizzati, le relative superfici, nonché le quote di superficie da occupare con gli apparecchi da gioco (che non devono essere superiori alla percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento);
- b) l'elenco degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, tenuto conto del rapporto superficie locali/numero apparecchi per quanto riguarda il comma 6 art. 110 TULPS RD 18/6/1931 n. 773;
- c) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun apparecchio o congegno da gioco;
- d) copia del nulla osta per la distribuzione e nulla-osta per la messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. a) e c), del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e successive modificazioni;
- e) autorizzazione ai sensi art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura (solo per le Agenzie di raccolta scommesse);
- f) copia documento di identità del richiedente.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente è accertato d'ufficio.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile di Servizio non decida su di essa entro 60 giorni dalla sua presentazione. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata la sorvegliabilità dei locali di cui all'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il competente responsabile di servizio provvede a darne comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del r.d. 773/1931 e dell'art. 69 comma 3 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2/2/2010 nonché dell'art. 64 del D. Lgs. 59/2010.

Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi e quella di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del r.d. 773/1931 e degli artt. 7 (così come modificato dall'art. 65 del D. Lgs. 59/2010), 8, 9 del D. Lgs. 114/98,

Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'art. 68 comma 4 lettera a) della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2/2/2010, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell'area complessiva.

Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia (D. Lgs 114/98; LR 8/2007; LR 6/2010; D. Lgs. 59/2010).

E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco ed assimilati per quel che concerne l'applicazione dell'art. 9 del presente Regolamento agli apparecchi automatici da gioco di cui al comma 6 Art. 110 TULPS, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto.

L'attività dovrà iniziare entro sei mesi dal rilascio della licenza pena di decadenza della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 4 DOMANDE CONCORRENTI

In caso di domande concorrenti le nuove licenze sono concesse con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione e di accessibilità.

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al fine di determinare una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di sale giochi, per assicurare che tutte le zone del territorio possano essere adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone :

ZONA 1 - CENTRO STORICO , così come delimitato nell'allegata planimetria , ed individuato dall'allegato elenco vie (Viale Gramsci – sino al punto d'intersezione con Via Longarone -, Via Diaz, Via verdi, Via Garibaldi, Via Santa Maria, Via Mazzini);

ZONA 2 - restante territorio comunale, così come individuato nell'allegata planimetria.

All'interno delle suddette ZONA 1 e ZONA 2 non potranno essere autorizzate più di una sala giochi per zona.

ART. 5 TRASFERIMENTO DELLA SALA GIOCHI

Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a specifica autorizzazione ed è consentito nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

La domanda si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non decida su di essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Prima dell'inizio dell'attività i nuovi locali dovranno essere sottoposti alla verifica della sorvegliabilità.

ART. 6 SUBINGRESSO

In seguito al trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte il subentrante, in possesso dei requisiti necessari, potrà iniziare l'attività previa presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990. Con tale denuncia il subentrante dovrà dichiarare, oltre alle generalità, anche:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- che i locali in cui si svolge l'attività non hanno subito modifiche rispetto alla gestione precedente ed che il tipo e il numero dei giochi leciti installati sono rimasti invariati.

Alla D.I.A. dovranno essere allegati:

- l'autorizzazione del cedente;
- copia dell'atto di trasferimento dell'attività

Qualora i locali abbiano subito modifiche l'attività potrà proseguire solo dopo la verifica della sorvegliabilità degli stessi. Qualora vi sia una modifica del tipo e del numero dei giochi dovrà essere prodotta la documentazione relativa agli stessi (regolamento, eventuale nulla osta dell'A.A.M.S., ecc.) e dovrà essere dichiarato che rimane rispettato il 3° comma del precedente art. 2.

Entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della DIA, il competente servizio comunale comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche effettuate.

La mancata presentazione della DIA equivale alla mancanza dell'autorizzazione di esercizio.

ART. 7 REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza è revocata e/o sospesa nei casi previsti dalla legge.

La licenza può essere inoltre sospesa:

- per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- per recidiva nell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

La licenza è revocata anche in caso di perdita dei requisiti morali da parte del soggetto autorizzato.

ART. 8 TABELLA DEI GIOCHI D'AZZARDO E PROIBITI

Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere esposta all'interno della sala giochi, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., debitamente vidimata dall'autorità competente, il regolamento di ciascun gioco e la relativa tariffa.

Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

ART. 9 DIVIETI NUMERO APPARECCHI INSTALLABILI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

L'esercente non dovrà consentire l'accesso ai minori di anni 16 nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, salvo che gli stessi siano accompagnati da familiare adulto.

E' vietato permettere l'uso dei giochi alle persone che non abbiano compiuto 18 anni.

E' vietata l'installazione dei biliardi e degli altri apparecchi da gioco e divertimento all'esterno della sala giochi, sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche.

In ciascuna SALA GIOCHI è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 TULPS:

- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, attivabili solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche; in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali; in ogni caso tutti questi apparecchi e congegni devono essere collegati alla rete telematica nazionale

ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

In ciascun bar/esercizio commerciale ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione/vendita. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 sino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 sino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 sino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS è installabile un apparecchio o congegno di cui al predetto c. 6 art. 110 TULPS ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 sino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili si osservano le disposizioni dei precedenti commi 5 e 6 (bar – ristoranti) con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

ART. 10 ORARIO GIORNALIERO

Il Sindaco, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000, determina gli orari delle sale giochi tenendo conto dei seguenti indirizzi:

l'apertura giornaliera, che non potrà superare le 14 ore, non potrà avvenire prima delle ore 10 antimeridiane e non potrà protrarsi oltre le ore 24.

ART. 11 SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste dal T.U.L.P.S., le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500 ai sensi dell'art.7/bis del D. Lgs. N. 267/2000.

ART 12 NORME DI RIFERIMENTO

Le attività di SALA GIOCHI nonché l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi pubblici, attività commerciali e similari delle quali tratta il presente regolamento sono disciplinate:

- dagli artt. 86 e 110 del TULPS RD 18/6/1931 n. 773;
- dalla Legge 27/12/2002 n. 289 art. 22 commi 2, 3, 4 e 5;
- dalla Legge 23/12/2000 n. 388 artt. 37, 38 e 39;
- dal dl 30/9/2003 n. 269 art. 39 commi 8, 9, 10, 11 e 12 convertito in legge 24/11/2003 n. 326;
- dalla legge 24/12/2003 n.350 art. 4 comma 195;
- dalla legge 30/12/2004 n. 311 art. 1 commi 286, 287, 290, 291, 292, 495, 501, 502;
- dal dl 14/3/2005 n. 35 art. 7 convertito in legge 14/5/2005 n. 80;
- dal dl 30/9/2005 n. 203 art. 11-*quinquiesdecies* convertito in legge 2/12/2005 n. 248;
- dalla legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 commi 535, 536, 537, 538, 544, 545, 546;
- dal DPR 26/10/1972 N. 640 art. 14-*bis* e successive modificazioni;
- dal Decreto interdirettoriale 4/12/2003 e successive modificazioni – giochi 110 comma 6;

- dal Decreto interdirettoriale 8/11/2005 e successive modificazioni – giochi 110 comma 7;
- dal Decreto direttoriale AAMMS 18/1/2007 e succ. modificazioni – giochi 110 comma 6;

La competenza generale in questa materia è stata attribuita all'AAMMS dal DPR 24/1/2002 n. 33 in attuazione dell'art. 12 L. 18/10/2001 n. 383.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto che lo approva.

COMUNE DI POZZOLENGO

PROVINCIA DI BRESCIA



Allegato Grafico artt. 2 - 4
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE PER BILIARDI E/O ALTRI GIOCHI LEICITI

-  ZONA n. 1 Centro Storico
-  ZONA n. 2 Restante Territorio Comunale

